

		Contratto Rep. n. XX/2022
		Stipula: XX XXXXX 2022
		Decorrenza: XX XXXXX 2022
		Scadenza: XX XXXXX 2022
		REPUBBLICA ITALIANA
		AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
		AREA AMMINISTRATIVA
		Ufficio Attività Negoziale e gestione del Patrimonio
		REP. N. XX/2022
		-°- -°- -°- -°-
		L'anno 2022, il giorno XX del mese di XXXXX in Roma, alla Via del Tritone n.
		181, nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.
		Davanti a me, XXXXX XXXXX, Ufficiale rogante dell'Agenzia Italiana del
		Farmaco, giusta determinazione del Direttore Generale p.t. del XX XXXXX
		XXXX, prot. n. XXXXX, sono presenti i signori:
		<b>MAGRINI Nicola</b> , personalmente presente davanti a me Ufficiale Rogante
		presso la sede dell'AIFA di via del Tritone 181 Roma, in qualità di legale
		rappresentante <i>pro tempore</i> dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusti i poteri
		allo stesso conferiti con Decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020,
		e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e
		con decorrenza in pari data
		E
		XXX, nato a XXX il XX/XX/XXXX, presente in collegamento da remoto tramite
		piattaforma di video-conference Starleaf in uso presso l'AIFA, in qualità di
		_____, munito dei necessari poteri di firma, della
		Pagina 1 di 38

\_\_\_\_\_.

In virtù di espressa autorizzazione concessa con Determina DG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in appresso citata alla lettera c) delle Premesse, ai fini della stipula del presente atto, io Ufficiale Rogante dichiaro di attenermi alle Istruzioni contenenti la disciplina operativa per la stipulazione dei contratti da remoto in modalità sincrona, allegate al sopra citato provvedimento autorizzatorio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.

I contraenti, della cui identità personale, io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELL'AIFA  
DI VIA DEL TRITONE N. 142 – ROMA, MEDIANTE APPALTO SPECIFICO - CIG  
91431351B1 - CUI F97345810580202200017, NELL'AMBITO DEL "SISTEMA  
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA  
FORNITURA DI ARREDI" ISTITUITO DA CONSIP**

**TRA**

**l'Agenzia Italiana del Farmaco – ("AIFA")**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. MAGRINI Nicola, legale rappresentante *pro tempore* dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusti i poteri allo stesso conferiti con Decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_

	, Codice Fiscale e Partita IVA
--	--------------------------------

, nella persona del Sig.

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di  
firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di \_\_\_\_\_,

munito dei necessari poteri di firma giusta procura conferita dal

in data \_\_\_\_\_, autenticata nella firma dal \_\_\_\_\_

Notaio                      di                      in data                      , rep. n.

, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ufficio di

, il / / al n. ed allegata al presente

Contratto sub. lettera A.

**PREMESSO CHE**

**a)** ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

*Contratto*, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente contratto fra le *Parti*;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica \_\_\_\_\_, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della procedura - CIG 91431351B1 e CUI f97345810580202200017 - per la fornitura di arredi per la nuova sede dell'AIFA di via del Tritone n. 142 – Roma, indetta da AIFA mediante Appalto Specifico nell'ambito del *Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di arredi*, istituito da CONSIP, e contraente del presente *Contratto*;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o il *Fornitore contraente*;
- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e il *Fornitore contraente*;
- *Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di arredi*, indica il Sistema dinamico (SDAPA) istituito da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, giusto bando ID SIGEF 1637, pubblicato sulla GUUE, S115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016, prorogato con Avviso pubblicato sulla GUUE, S116 del 20/06/2018 e sulla GURI n. 73 del 25/06/2018 e pubblicato sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- *Documentazione di gara CONSIP*, indica tutta la documentazione redatta e pubblicata da CONSIP S.p.A. relativa al predetto *Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di arredi* ed in particolare il *Capitolato d'Oneri* del Bando istitutivo CONSIP nonché l'*Allegato 1 – Capitolato Tecnico CONSIP – Versione 8.0 – Giugno 2021*;
- *Appalto Specifico*, indica la procedura indetta dall'Agenzia Italiana del Farmaco per l'affidamento della fornitura di arredi per la nuova sede di via del Tritone n. 142 – Roma, nell'ambito del predetto *Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di arredi*;
- *Capitolato d'oneri AIFA*, indica il Capitolato d'oneri, unitamente agli Allegati I, II, A-ter, redatto da AIFA ed allegato alla Lettera di invito per la partecipazione all'*Appalto Specifico*;
- *Capitolato Tecnico di Gara – Parte prima*, indica il documento generato automaticamente dal sistema messo a disposizione da CONSIP e nel quale sono indicati i prodotti oggetto dell'*Appalto Specifico*;
- *Capitolato Tecnico di Gara – Parte seconda II*, indica il documento,

unitamente agli allegati A, B, C, redatto da AIFA contenente le specifiche

tecniche delle forniture e servizi oggetto dell'*Appalto Specifico*;

- *Relazione Tecnica*, indica l'offerta tecnica presentata dal *Fornitore*

nell'ambito dell'Appalto Specifico;

- *Offerta economica*, indica l'offerta economica presentata dal *Fornitore*

*contraente nell'ambito dell'Appalto Specifico;*

- *Fornitura*, indica la fornitura di arredi e i connessi servizi per la sede AIFA di

via del Tritone – Roma, oggetto dell'*Appalto Specifico* e descritta al

successivo articolo 2;

- *Sede*, indica la sede dell'AIFA in via del Tritone – 00187 Roma;

- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

del ;

- DVR indica il Documento di Valutazione dei Rischi del *Fornitore* del

\_\_\_\_\_, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato

digitalmente;

**b)** l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. XXX del XX/03/2022, ha

indetto una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di arredi per la

nuova sede dell'Agenzia Italiana del farmaco di via del Tritone n. 142 – Roma,

mediante avvio di un Appalto Specifico CIG 91431351B1 - CUI

F97345810580202200017, da aggiudicare con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, nell'ambito del *Sistema dinamico di acquisizione della pubblica*

*amministrazione per la fornitura di arredi* istituito da CONSIP, per un importo

massimo complessivo a base d'asta di € 310.000,00= (trecentodieci/00), oltre

IVA, oneri della sicurezza inclusi pari a € 115,00 (centoquindici/00);

c) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. XXX del XX/03/2022, ha individuato i componenti della Commissione Giudicatrice ;

d) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice predetta, l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella economicamente più vantaggiosa e, pertanto, l'appalto è stato allo stesso aggiudicato con determina del Direttore Generale n. XX del XX/XX/2022;

e) il *Fornitore contraente* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", nonché quelli richiesti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 nella documentazione di gara per l'ammissione all'Appalto Specifico in parola. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, poi modificata dall'art. 51, comma 1, lettera f), del D.L. n. 77/2021, nonché dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

f) l'AIFA, con la citata determina del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 2022, ha autorizzato la stipula del presente contratto dinanzi l'Ufficiale rogante di AIFA in modalità sincrona "da remoto";

tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici**

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale,

anche se non materialmente allegati.

**2.** Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'*AIFA* la normativa alla stessa più favorevole.

**3.** Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice") e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

**4.** In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'*AIFA* prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore contraente*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

**5.** Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'*AIFA* e del *Fornitore contraente*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

**1.** Con il presente *Contratto* l'*AIFA* affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, l'esecuzione della fornitura di arredi e dei connessi servizi per la sede AIFA di via del Tritone – Roma.

**2.** Detta fornitura è quella specificamente descritta nel *Capitolato tecnico di gara Parte Prima* e nel *Capitolato tecnico di gara Parte Seconda* con relativi Allegati A, B, C, nonché nella *Relazione Tecnica* di cui in Premessa e ai quali integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti migliorie,

offerte in sede di gara dal *Fornitore contraente*, le quali verranno rese senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*:

### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di dodici (12) mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La *Fornitura* infatti dovrà essere resa, previ specifici ordinativi formalizzati da parte di *AIFA*, nell'arco di un periodo di 12 mesi dalla sottoscrizione del *Contratto*, fermo restando che circa l'85% della *Fornitura* sarà richiesta da *AIFA* con un unico ordinativo il quale, salva diversa indicazione di *AIFA*, verrà formalizzato entro 20 giorni dalla data di stipula del *Contratto*.

In corso di esecuzione del *Contratto*, *AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione della durata del *Contratto* fino al completo esaurimento dell'importo di cui al successivo art. 4, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale..

Durante la durata contrattuale non è previsto il diritto di esclusiva in favore del *Fornitore*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di necessità di arredi, ad altro operatore economico specializzato debitamente selezionato.

Il *Contratto* potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ove ricorrano le circostanze di cui all'art. 106 del Codice.

La durata del *Contratto*, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del



Codice. In tal caso il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del *Contratto* agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per la *Fornitura* oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro XXX.XXX,XX (XXX/XX) oltre IVA, da corrispondersi in base ai Prezzi unitari offerti per ogni singolo arredo dal *Fornitore* nell'*Offerta Economica*, dietro presentazione di regolare fattura relativa a quegli arredi effettivamente forniti a seguito degli specifici ordinativi formalizzati da parte di AIFA.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione della *Fornitura*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità della *Fornitura* ai termini contrattuali e agli standard di qualità

richiesti dall'AIFA e alla mancata indicazione di eventuali irregolarità della Fornitura nel “verbale di consegna e posa in opera”, sottoscritto dalle Parti all'esito della consegna e montaggio degli arredi ordinati, nonché al rilascio al termine del Contratto, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

6. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 91431351B1, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

**A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017,**

**l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti.** Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”, nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella “scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR. *[ovvero in caso di fornitore estero: La fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo: [salaposta@aifa.gov.it](mailto:salaposta@aifa.gov.it) e per cc [w.pellegrini@aifa.gov.it](mailto:w.pellegrini@aifa.gov.it), specificando nell'oggetto il nome del fornitore, il numero e la data della fattura; ovvero tramite invio postale all'indirizzo: "Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma". In caso di invio postale, per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo AIFA.]*

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il *Fornitore* si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it), un prospetto dettagliato con l'indicazione delle Forniture fatturate e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: **"Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_"**, riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Contratto* ed il nome del *Fornitore*.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi del Documento di Trasporto che dovrà essere, altresì, allegato alla fattura. In assenza le fatture

non potranno essere liquidate.

7. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione allegata al presente *Contratto* sub n. 4, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

8. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

10. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di

tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del Contratto**

1. Nello svolgimento della *Fornitura*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere la *Fornitura* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della *Fornitura*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione della *Fornitura*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione della *Fornitura* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite da *AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi/forniture

complementari e/o accessori a quelli prestati dall'*Aggiudicatario*.

#### **Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile**

##### **Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina Direttore dell'esecuzione del contratto – DEC, il dott. Patrizio Melfa e, quale assistente al DEC, il dott. Gianfranco Notaro, quest'ultimo con le funzioni indicate dall'art. 111, comma 1, primo periodo del Codice.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore della *Fornitura* il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti la *Fornitura* il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti la *Fornitura*, gestire e coordinare la corretta esecuzione della *Fornitura* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Aggiudicatario* rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'*Aggiudicatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'*AIFA*, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Aggiudicatario*.

4. Le forniture e i relativi servizi oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di disporre affinché nell'esecuzione dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il Documento di Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo alla *Fornitura* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA* ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio della *Fornitura*, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi



e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'*Aggiudicatario*:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da *AIFA*.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'*AIFA* ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – *DUVRI*, citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare

dall'esecuzione del *Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento della *Fornitura* si ha un contatto rischioso tra il personale dell'*AIFA* o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'*AIFA*, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

#### **Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione della *Fornitura* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento della *Fornitura*.

3. Anche ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia/e di adeguata/e polizza/e assicurativa/e come richieste ai sensi del paragrafo 16 del *Capitolato d'Oneri AIFA*, allegata/e al presente *Contratto* sub. 4, idonea/e a coprire gli eventuali

danni arrecati nello svolgimento della *Fornitura* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della/e predetta/e polizza/e, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 - Cauzione**

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente *Contratto* sub. X.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *Contratto* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'*Aggiudicatario* ivi incluso il pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro \_\_\_\_/\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_), pari al 10 % del valore dell'appalto di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'*AIFA* ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere al *Fornitore*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, la *Fornitura* non venga espletata in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le penali di cui al paragrafo 12 del Capitolato tecnico di gara – Parte Seconda, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

2. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto a mezzo pec. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo [procedure.gara@pec.aifa.gov.it](mailto:procedure.gara@pec.aifa.gov.it), le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

8. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi/forniture oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

f) L'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte della *Fornitura* correttamente effettuata in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o della *Fornitura* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda



che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto

dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Ai sensi del preecedente art. 11 comma 1 lettera f), l'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/09/2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta

ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente Contratto.

- i) in caso di avvalimento dei requisiti da parte del Fornitore, ove - a seguito delle verifiche sostanziali, eseguite da AIFA in corso di esecuzione del Contratto, circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto - risulti, in particolare, che le prestazioni oggetto di appalto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria a ciò tenuta in base al contratto di avvalimento.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di *AIFA* di affidare l'appalto a terzi

in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e della Fornitura - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, della *Fornitura*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, la *Fornitura* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e

l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

*(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'Aggiudicatario:)*

E' consentito il subappalto della fornitura di \_\_\_\_\_ di cui

all'art. 2 punto \_\_\_\_ che precede nei confronti della società

\_\_\_\_\_, giusta richiesta di autorizzazione al

subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* con nota Prot. n.

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta al protocollo AIFA

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ contenente in allegato la

documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il

*Fornitore* che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia

autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di

eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del

codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione

deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di

raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore

ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei

confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si

intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né

la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'*AIFA* alcuna pretesa

o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'*AIFA*.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o

in parte, la fornitura oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso

scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e

l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

**1.** Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione della *Fornitura* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

**2.** Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri

incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze, allegato al presente *Contratto* sub n. 6.

3. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

4. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

5. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento della *Fornitura*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio

2018, (di seguito “Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.

mm. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non

configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati

personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi

reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati

stessi negli archivi elettronici e cartacei.

**2.** Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del

*Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l’*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede

in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;

b) i dati personali trattati nell’espletamento della *Fornitura* connessi

all’espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra

descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati

all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e all’efficiente

svolgimento della *Fornitura*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al

richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

**3.** L’*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D.

Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”,

nonché dell’art. 32 della legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”. Pertanto,

l’*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla



pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione della *Fornitura* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procedrà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione del *Contratto* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando)

la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento della *Fornitura*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione della *Fornitura* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

#### **Art. 17 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'AIFA.

2. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il *Fornitore contraente* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

3. Conseguentemente al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. Ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972 il presente *Contratto* è, altresì, assoggettato ad imposta di bollo, posta dall'art.8 del citato DPR n. 642/1972 a carico del *Fornitore contraente*.

5. Il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo verrà effettuato a cura dell'Ufficiale Rogante dell'AIFA, il *Fornitore* provvederà al rimborso dei relativi importi anticipati dall'AIFA a mezzo bonifico sul c/c che l'AIFA indicherà con separata comunicazione.

**Allegati al Contratto:**

A. Procura (*solo se contratto firmato da un procuratore*)

1. Relazione Tecnica;
2. Offerta Economica;
3. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT);
5. Cauzione definitiva;
6. n. \_\_\_\_ Dichiarazioni di riservatezza da parte di Imprese terze;
7. DUVRI;
8. DVR.

Tutti i sopraelencati allegati sono già presenti agli atti dell'Agenzia Italiana del Farmaco in quanto parte integrante del Contratto; pertanto, gli stessi non vengono presentati per gli adempimenti registrativi.

Il presente contratto consta di una una Premessa, articolata in X (XXXX) punti, di XX (XXXX) articoli e di X (XXX) allegati. E' composto di XX (XXXXXX) pagine complessive ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

\_\_\_\_\_  
(Nicola Magrinii)

(\_\_\_\_\_)

	sottoscritto digitalmente	sottoscritto digitalmente
	Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale p.t. ( <i>ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:</i> ) Procuratore munito dei necessari poteri, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente <i>Contratto</i> e dei documenti in atti richiamati nel presente <i>Contratto</i> . Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente <i>Contratto</i> e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:	
	Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici	
	Art. 2 - Oggetto del Contratto	
	Art. 3 – Durata del Contratto	
	Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento	
	Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del Contratto	
	Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore	
	Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	
	Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa	
	Art. 9 - Cauzione	
	Art. 10 – Penali	
	Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto	
	Art. 12 – Risoluzione dal Contratto	
	Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, della Fornitura e del credito –	
	Disciplina del Subappalto	
	Pagina 37 di 38	

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_

sottoscritto digitalmente

\_\_\_\_\_

Dinnanzi a me Ufficiale Rogante, il presente *Contratto*, previa lettura e conferma, viene sottoscritto con firma digitale da entrambe le Parti.

In presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante ho, quindi, apposto la mia firma digitale al medesimo documento informatico come sopra sottoscritto.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**L'UFFICIALE ROGANTE**

( \_\_\_\_\_ )